

Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**


DELIBERAZIONE N. 76 del 20 dicembre 2016

OGGETTO	Definizione della controversia XXXXX contro Tele Tu XX ora Vodafone Italia XX
----------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Marco Mazzoni	X	
Membro: Maria Mazzoli	X	
Membro: Stefania Severi	X	
Presidente: Marco Mazzoni		

Estensore: Beatrice Cairoli		

Il Verbalizzante: Monica Cappelli		



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

Definizione della controversia XXXXX contro Tele Tu Spa ora Vodafone Italia XX

(GU14 N. XX/2015)

IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA

nella riunione del 20 dicembre 2016,

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3”*;

VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell’Umbria n. 7 dell’11 giugno 2015, concernente l’approvazione del *“Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*, di cui all’articolo 9 della l.r. n. 28/2015;


VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”* (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di*



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481*” (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata del 24 giugno 2015 (prot. n. XXX/2015) con la quale XXXX, corrente in XXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Italia XX;

VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del presente procedimento;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Consigliere Delegato;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione all'utenza di tipo affari XXXXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) a causa del mancato inserimento nell'elenco telefonico 2012, l'istante presentava atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento del danno. La controversia si componeva mediante accordo transattivo;

b) successivamente, nonostante quanto stabilito nel contratto e nonostante le specifiche richieste, non veniva nuovamente inserito nell'elenco 2014-2015.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

I) indennizzo;


II) inserimento nell'elenco telefonico.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nei propri scritti difensivi, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) L'istante, sottoscrivendo atto di transazione, ha rinunciato ad ogni attuale e futura contestazione con riferimento al giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Ivrea con riconoscimento di non avere nulla più a pretendere per i fatti e il rapporto per cui è causa.

Chiede, pertanto, il rigetto della domanda.



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

In replica alle deduzioni avversarie, l'istante ha rappresentato che l'atto transattivo cui ha fatto riferimento controparte si riferiva al mancato inserimento nell'elenco telefonico 2012. Con la transazione, l'XXXXX si impegnava a rinunciare ad ogni contestazione relativa a quell'atto di citazione e per i fatti ivi esposti. L'istanza nuovamente presentata al Corecom Umbria si riferisce a "fatti nuovi", ovvero al mancato inserimento del nominativo dell'XXXX nei nuovi elenchi telefonici 2013-2014-2015, e, sulla base di ciò, insiste per l'accoglimento della propria istanza.

Il Responsabile del procedimento, ritenendo necessaria un'integrazione istruttoria, con nota prot. n. 14095/2016, ha chiesto all'istante di produrre copia dell'atto di citazione, notificato in data 24/12/2013, dinanzi al Giudice di Pace di Ivrea. La richiesta è stata evasa con nota prot. n. 14571/2016.

3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione


Le richieste di parte istante possono essere accolte nei limiti e nei termini di seguito specificati. E' pacifico tra le parti che l'istante ha chiesto all'operatore Vodafone l'inserimento dei propri dati negli elenchi telefonici, compilando apposito modulo. Ugualmente, è pacifico che l'inserimento richiesto non è avvenuto, né nell'elenco 2012, né nei successivi.

Sul punto, l'art. 75, comma 1 del d. lgs n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche), riconosce agli abbonati un vero e proprio diritto ad essere inseriti negli elenchi telefonici: "L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo". D'altra parte, l'articolo 41 del DM 8 maggio 1997, n. 197 attribuisce all'operatore la responsabilità del mancato inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, Vodafone non ha adempiuto all'obbligo di inserimento dei dati dell'istante negli elenchi telefonici come da modulo di richiesta, ed è pertanto tenuta a corrispondere a quest'ultimo l'indennizzo previsto dal Regolamento indennizzi.

Tanto premesso, ai fini della individuazione delle annualità rispetto alle quali va corrisposto l'indennizzo, l'anno 2012 è coperto dall'accordo transattivo sottoscritto in data 25 febbraio 2014. Stesso discorso vale per l'anno 2013, in quanto, non facendo l'atto di citazione riferimento ad un anno preciso, la sottoscrizione alla data del 25 febbraio 2014 determina che l'accordo definisca la controversia relativamente a tutte le questioni pendenti sino a quella data.

Circa il mancato inserimento riferito agli anni 2014 e 2015, si considera quanto segue.



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

Dal tenore letterale della transazione versata in atti, risulta che la stessa non ha carattere novativo rispetto al rapporto contrattuale dedotto in controversia. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che “la transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione in quanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso (...), l'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni” (Cass. civ. Sez. II, 05-10-2010, n. 20674, conforme, Cass. civ. Sez. III, 14-07-2011, n. 15444).

Da quanto sopra deriva che, nonostante l'intervenuto accordo transattivo, le obbligazioni scaturenti dal contratto sottoscritto, ed in particolare quella relativa all'inserimento negli elenchi telefonici per gli anni successivi, non sono venute meno.

L'operatore, pertanto ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento indennizzi, applicato in combinato disposto con l'articolo 12, comma 2 del Regolamento medesimo, ha diritto all'indennizzo di euro 1600 (200 X 4 X 2).

Poiché le somme riconosciute da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, le somme come sopra determinate devono essere maggiorate dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.


Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, tenuto conto che l'istante ha partecipato al procedimento con l'assistenza di un consulente, appare equo liquidare in favore del medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 150,00.

Udita la relazione

DELIBERA

in accoglimento dell'istanza presentata da XXXXX, corrente in XXXXXXXX, per i motivi sopra indicati,

A) l'operatore Vodafone Italia XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a:
- **versare** all'istante la somma di **euro 1600 (milleseicento)** a titolo di indennizzo, ai sensi degli articoli 10 e 12, comma 2 del Regolamento indennizzi.



Servizio Comunicazione e assistenza al Co.Re.Com.

La somma di cui al punto precedente dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all'importo degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda al saldo.

- **versare** all'istante la somma di euro 150 (centocinquanta) a titolo di spese di procedura.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art 19 comma 5 del Regolamento.

L'operatore sopraindicato è tenuto ad effettuare i suddetti pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del CO.RE.COM e dell'Autorità (www.agcom.it).

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Avv. Rosalba Iannucci)